

COVID-19

Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione in Legge del Decreto “Cura Italia”

Le principali modifiche in tema di rapporti di lavoro

ABROGAZIONE DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, n. 9

A seguito della conversione in Legge del Decreto “Cura Italia” è prevista la abrogazione del Decreto-Legge n. 9/2020, il quale prevedeva particolari ammortizzatori sociali per le ex “zone rosse” (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo') ed ex “zone gialle” (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).

Le previsioni specifiche riferite a queste particolari zone, precedentemente contenute nell'abrogato Decreto-Legge n. 9/2020, sono state ora ricomprese nel testo di Legge e analizzato nel prosieguo.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (articolo 19)

A seguito della conversione in Legge del Decreto c.d. “Cura Italia” non viene più richiesta la preventiva consultazione sindacale al fine dell'accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria o all'Assegno Ordinario con causale COVID-19.

Inoltre, in riferimento alle ex “zone rosse” viene previsto che i datori di lavoro con unità produttive site in tali comuni, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti, o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

Viene previsto inoltre che l'assegno ordinario aggiuntivo sia concesso anche ai lavoratori dipendenti presso i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che al suddetto trattamento non si applica il tetto aziendale di dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (articolo 19-bis)

La Legge di conversione consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti per la causale COVID-19, di procedere, in deroga alla normativa generale, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato anche durante il periodo di accesso ai suddetti ammortizzatori sociali. Quanto sopra può avvenire anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali siano operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, le quali interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. Al riguardo la norma in esame impone, in caso di rinnovo di contratti, il rispetto dei periodi di interruzione tra i diversi rinnovi (c.d. stop and go).

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (articolo 20)

Per quanto attiene al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, la Legge di conversione consente ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati come ex “zone rosse”, che alla data del 23 febbraio 2020 avessero in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (articolo 22)

In riferimento alla Cassa Integrazione in Deroga, l'accordo sindacale non è richiesto sia per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti sia, a seguito delle modifiche intervenute in sede di conversione, per i datori di lavoro che, pur avendo più di 5 dipendenti e non potendo accedere agli ammortizzatori sociali regolati dall'articolo 19, abbiano, tuttavia, chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene inoltre confermato che per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento in esame sarà riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche. Tale disposizione dovrà essere integrata con un ulteriore decreto che indichi il numero di regioni e province autonome di ubicazione delle unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero.

Inoltre, i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati come ex “zone rosse”, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di Cassa Integrazione Salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Al di fuori dei casi per le ex “zone rosse”, i datori di lavoro con unità produttive site nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ed i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo non superiore a quattro settimane aggiuntive e autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione.

LICENZIAMENTI (articolo 46)

In sede di conversione è stato confermato il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo, nonché di porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 16 maggio incluso. Tali forme di licenziamento sono state tuttavia consentite nel caso di successione di appalti e qualora in conseguenza di ciò il personale interessato dal recesso, già impiegato in un contratto di appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Si precisa che le disposizioni in esame non riguardano il licenziamento individuale dei dirigenti.

DEROGHE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI (articolo 17-bis)

La Legge di conversione prevede che fino al termine dello stato di emergenza, per motivi di interesse pubblico, nel settore della sanità pubblica, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della Protezione Civile e i relativi soggetti attuatori, nonché gli uffici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento del contagio possono effettuare trattamenti dei dati personali, anche se relativi all'origine razziale o etnica, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (e comunque i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679) che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Inoltre, la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria.

A tal proposito, i citati soggetti possono omettere le informative relative al trattamento dei dati o fornire un'informativa semplificata, previa comunicazione orale.

ASSENZA DI LAVORATORI IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI DISABILITA' (articolo 26)

Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati - Employment department

- ◆ **Avv. Roberta Di Vieto:** roberta.di.vieto@studiopirola.com
- ◆ **Avv. Umberto Orso-Giacone:** umberto.orsogiacone@studiopirola.com